

Corte di giustizia tributaria di primo grado Campania Salerno, Sez. V, Sent., (data ud. 14/06/2024) 29/07/2024, n. 3444

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO

QUINTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

D'ALESSIO ANTONIO - Presidente

FRUNZIO MARIA - Relatore

MAROTTA SERGIO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 18/2024

depositato il 03/01/2024

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. (...) ALTRI TRIBUTI

contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - ROMA

VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA

difeso da:

TREMATERRA MICHELE

VIA ANIELLO FALCONE 80127 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

C. S.P.A.

VIA P. 13 84085 M. S. S. S.

rappresentato da:

S.G.

VIA A. 4 84014 N. I. S.

rappresentante difeso da:

COPPOLA LUCIANO

VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

difeso da:

COPPOLA LUCIANO

VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

Svolgimento del processo

La società C. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, n. (...) notificata in data 10.10.2023 sul veicolo AUDI Q3SB2.5.RS tg.(...), per il mancato versamento della somma complessiva di Euro 15.0921,03,

Al riguardo nel convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepiva:

- L'illegittimità del fermo amministrativo in quanto il veicolo è un bene strumentale all'attività di impresa.
- Concludeva chiedendo la nullità dell'atto impugnato e l'illegittimità della comunicazione preventiva del fermo, la condanna alle spese di lite con attribuzione all'avvocato costituito.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccepiva:

- La legittimità dell'atto impugnato, e precisava che il ricorrente non aveva documentato che il veicolo fosse strumentale all'attività di impresa.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vittoria di spese.

Con memoria illustrativa in data 3 maggio 2024 il ricorrente insisteva nelle motivazioni addotte e aggiungeva che aveva presentato istanza in autotutela, che non aveva seguito.

Nell'udienza del 14 giugno 2024, il Collegio, in Pubblica Udienza, sentito il relatore ed esaminati gli atti decideva come da dispositivo.

Motivi della decisione

In relazione all'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo si rileva che il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti

competenti, tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

L'avviso è dunque una comunicazione con funzione d'invito al pagamento del dovuto, in forza di titoli esecutivi già formati nel procedimento, in linea con quanto prevede l'articolo 49 del D.P.R. n. 602 del 1973 in relazione ai poteri del creditore. Sotto questo profilo, il preavviso è analogo alla notificazione di titolo esecutivo con la quale ha inizio l'espropriazione forzata.

L'atto che preannuncia il fermo amministrativo su beni mobili registrati deve essere notificato al contribuente prima di essere eseguito, in virtù del rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.

Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.

La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia l'atto impugnato, per essere il veicolo oggetto del fermo bene strumentale all'attività di impresa.

Destituita di fondamento per parte resistente è che il veicolo oggetto del fermo abbia funzione di bene strumentale non essendo stata depositata documentazione volta a dimostrare le effettive esigenze operative nell'ambito dell'attività di impresa.

La giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorché esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.

La società ricorrente a prova delle sue affermazioni, ha depositato in atti la visura della società, il certificato di proprietà del veicolo intestato alla società, il registro dei cespiti dei beni ammortizzati fra i quali vi è il veicolo.

Questo Collegio pertanto ritiene che la documentazione depositata abbia fornito la prova che il bene mobile registrato sia strumentale all'attività di impresa. Pertanto: "se si tratta di beni mobili registrati, questi non possono essere oggetto di fermo amministrativo quando il contribuente dimostri che è un bene strumentale per lo svolgimento della sua attività". Corte, di Cassazione sentenza n. 3559 del 2015.

Il ricorso va accolto essendo la comunicazione preventiva di fermo amministrativo su bene mobile registrato strumentale all'attività d'impresa esercitata è illegittima.

P.Q.M.

La Corte,

Accoglie il ricorso, e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente in Euro 1500,00 oltre oneri e accessori se dovuti.

Conclusione

Così deciso in Salerno il 14 giugno 2024.